

Comune di Montalto di Castro

-e-

Montalto Multiservizi s.r.l.

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

Indice

Premessa

- Art. 1 Recepimento della premessa
- Art. 2 Finalità del contratto
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto del contratto
- Art. 5 Corrispettivo
- Art. 6 Obblighi generali del Comune e del gestore
- Art. 7 Obblighi particolari del Comune
- Art. 8 Obblighi particolari del gestore
- Art. 9 Carattere del servizio
- Art. 10 Riservatezza dei dati sensibili
- Art. 11 Controllo del servizio
- Art. 12 Divieto di cessione del contratto
- Art. 13 Personale e vestiario
- Art. 14 Responsabilità
- Art. 15 Penali
- Art. 16 Decadenza dall'affidamento e Risoluzione del contratto
- Art. 17 Tracciabilità
- Art. 18 Controversie e foro competente
- Art. 19 Registrazione
- Art. 20 Disposizioni finali

CONTRATTO DI SERVIZIO

Sottoscritto modalità digitale di sottoscrizione dei contratti così come previsto dal D.L. 23/2020 sulla semplificazione in emergenza Covid – 19

TRA

Comune di Montalto di Castro, con sede in Montalto di Castro, P.za G. Matteotti n.11, c.f. 80009830565 a firma della Dott. Antonino d'Este Orioles nato a Tortorici, il 25/09/1968, domiciliato per la carica presso il suddetto indirizzo, nel suo ruolo di Responsabile del servizio Ragioneria Personale pro tempore, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente pubblico, come da Decreto Sindacale n. 27 del 01/07/2020

e

Montalto Multiservizi s.r.l. con sede in Montalto di Castro, via del Palombaro n. 11, c.f. n. 1853350567, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Simone Ambrosini, nato a Viterbo il 17/11/1977, in virtù dei poteri attribuitigli con verbale dell'assemblea dei soci del 14/02/2018

Il Comune e il Gestore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti

Premesso che

- (a) il Comune di Montalto di Castro è socio unico della Montalto Multiservizi s.r.l., quale soggetto retto nella forma della società in house providing;
- (b) la Montalto Multiservizi s.r.l. è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto di riferimento;
- (c) le attività della società rientrano tra quelle previste nell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016;
- (d) il Comune è titolare dell'esercizio del servizio farmaceutico al dettaglio, ad oggi gestito dalla Montalto Multiservizi s.r.l., giusto contratto di servizio Rep 1460 (già Mastarna in Liquidazione s.r.l.), in scadenza il 31 luglio 2020;
- (e) in data 10/04/2020, prot. n. 9203, l'Amministrazione Comunale, in vista della scadenza dell'attuale affidamento, ha richiesto alla società di trasmettere la propria offerta, propedeutica ad un eventuale affidamento del servizio, al fine di procedere alla verifica di congruità ex art 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità*

e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

- (f) in data 20/04/2020, Prot. n. 9900 la società ha trasmesso all'Amministrazione comunale la propria offerta;
- (g) successivamente in data 28/07/2020 Prot.n. 19064 l'Amministrazione Comunale ha richiesto alcune modifiche all'offerta; dette modifiche sono state apportate e trasmesse al socio in data 28/07/2020 Prot. n. 19149/2020;
- (h) l'offerta è stata valutata e ritenuta congrua da parte dei competenti uffici comunali;
- (i) con Delibera di Consiglio n. 1570 del 11/08/2020, il Comune ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla società e, al contempo, ha approvato lo schema di contratto di servizio;
- (j) ai sensi della vigente normativa il rapporto concessorio tra il Comune e il Gestore viene regolato da specifico contratto di servizio;
- (k) le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza del gestore, in quanto ente dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di capacità nello svolgimento di incombenze soggette al naturale rischio di impresa;
- (l) si rende necessario procedere alla regolamentazione del servizio farmaceutico al dettaglio, nel rispetto della vigente normativa di settore;
- (m) il gestore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione, sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di Euro 125.000,00 = (centoventicinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché le necessarie polizze assicurative. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- (n) il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato;
- (o) il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra il Comune e il Gestore, nel rispetto dei limiti di legge.
- (p) la parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all'altra parte, la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:
 - motivazione della richiesta ed esposizione dei contenuti;
 - benefici ottenibili dalla collettività;
 - aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
 - i tempi di attivazione suggeriti;
 - quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Recepimento delle premesse e allegati)

- 1) Le premesse sono parte integranti ed inscindibili del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.
- 2) Costituisce altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - l'Allegato 1 Offerta tecnica/economica presentata dalla società.

Art. 2

(Finalità del contratto)

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune e il gestore, circa il servizio affidato a quest'ultima, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale del gestore e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita.
- 2) Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali il gestore dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.

Art. 3

(Durata)

- 1) La durata del presente contratto è pari ad anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula del presente contratto di servizio.
- 2) E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del servizio successivamente alla scadenza dello stesso.
- 3) In caso di revoca e/o decadenza dell'affidamento del servizio, al fine di evitare interruzioni dello stesso il soggetto gestore, si conviene che sino all'assunzione del servizio stesso da parte del nuovo affidatario, il gestore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni.

Art. 4

(Oggetto del contratto)

- 1) Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di gestione farmaceutica pubblica al dettaglio presso i locali siti in Montalto Marina, Via del Palombaro n. 11.
- 2) Nell'ambito dei propri compiti il gestore provvede:
 - a. preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti ad uso umano e veterinario; e/o articoli parafarmaceutici in genere;
 - b. commercio di sostanze e prodotti chimici: per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, strumenti ed igienico-sanitari, di articoli sanitari, di articoli per la puericoltura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza delle persone, apparecchi e protesi ortopedici, ottica e occhiali, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;
 - c. vendita al dettaglio di articoli e prodotti per gli alimentazione umana e alimenti dietetici;
 - d. la produzione e la vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;
 - e. il noleggio di apparecchi sanitari in genere;
 - f. Il gestore si obbliga altresì a garantire i servizi aggiuntivi e migliorativi come da offerta presentata al socio ed allegata al presente contratto.

Nello specifico: attivazione servizio consegna a domicilio per le persone svantaggiate; prevenzione osteoporosi e ipertensione holter pressorio e cardiaco; Esame spirometria e saturazione; Consulenza fisioterapista, psicologo, nutrizionista; Esami ematochimici, test intolleranze alimentari; Analisi udito; Servizio CUP prenotazione visite; Autocertificazione esenzione reddito; Scelta e revoca del medico; Screening colon retto e prevenzione tumore al seno; attivazione del servizio di prevenzione del Melanoma.

- 3) Il Comune resta il titolare dell'esercizio del servizio (autorizzazione farmaceutica), mentre al gestore spetta la gestione dello stesso per il tramite dell'azienda commerciale connessa al servizio.
- 4) Il Comune potrà affidare al gestore ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente contratto, purché attinenti o connessi o complementari con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 5

(Corrispettivo)

- 1) Come previsto dall'offerta presentata il Gestore corrisponderà al Comune i seguenti corrispettivi:
 - a) un canone annuo pari ad euro 10.000,00 (diecimila /00) così per un totale nel quinquennio di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre ad IVA di legge, da corrispondere con rate anticipate semestrali entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;
 - b) Voucher destinati alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione per acquisti di farmaci, per un importo annuale pari a € 5.000,00
- 2) Il canone di concessione è soggetto a annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.

Art. 6

(Obblighi generali del Comune e del gestore)

- 1) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte del gestore.
- 2) Nell'ambito del servizio in esame, il Comune è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercitale
- 3) Il gestore si impegna, così come si impegnerà:
 - a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - b) a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;
 - c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

Art. 7

(Obblighi particolari del Comune)

- 1) Il Comune si impegna, in particolare:
 - a) a favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il comune e il gestore;
 - b) a favorire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso il Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge;
 - c) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il gestore modifiche ai regolamenti dell'ente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;
 - d) a cooperare con il gestore e, in particolare ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie

competenze al fine di rendere ancor più agevole la corretta esecuzione del servizio.

- e) Fornire tempestivamente tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

Art. 8

(Obblighi particolari del gestore)

- 1) Il gestore, pena la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 19, si obbliga:
 - a. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nella, nel presente contratto, negli atti di gara e nella vigente legislazione in materia;
 - b. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
 - c. all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, impegnandosi altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - d. a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. In particolare si obbliga ad avere nel proprio organico il Direttore della Farmacia nella persona di un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 3 (tre) anni. Il nominativo del Direttore della Farmacia andrà comunicato al Comune entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
 - e. ad assicurare la permanenza della farmacia presso l'attuale sede ubicata o in ogni caso all'interno dell'area di pertinenza individuata dal Comune di Montalto di Castro;
 - f. a corrispondere al Comune il canone annuale alle scadenze di cui al precedente art. 5;
 - g. ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSEL) e s.m.i. e Testo unico sulla *privacy* di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevato il Comune da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - h. a garantire i servizi aggiuntivi e migliorativi come da offerta tecnica presentata ed allegata al presente contratto;
- 2) Sempre il gestore, pena l'applicazione di penali di cui al successivo art. 15, si obbliga, altresì:
 - a. a garantire la regolarità del servizio;
 - b. a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
 - c. a predisporre, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, la Carta dei servizi da sottoporsi al Comune per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del *fac-simile* per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l'altro, le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;

Art. 9

(Carattere del servizio)

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto da parte del gestore e sostituirlo con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio del servizio di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese.

Art. 10

(Riservatezza dei dati sensibili)

- 1) Il gestore garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del Re. UE 2016/679 (Regolamento Europeo sulla *privacy*), con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 11

(Controllo del servizio)

- 1) Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste negli atti di gara e nel presente contratto, senza che il gestore possa eccepire nulla al riguardo.
- 2) Il Comune (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, TUSSL) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva, ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o della *privacy* ai sensi di legge.
- 4) Il gestore presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.
- 5) Il gestore sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
- 6) Il Comune si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 12

(Divieto di cessione del contratto)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Art. 13

(Personale e vestiario)

- 1) E' fatto obbligo al gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta

disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSL e s.i. e della *privacy* di cui al Reg. UE 2016/679

- 2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del gestore di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
- 3) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, il gestore sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

Art. 14

(Responsabilità)

- 1) Il gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti all'erogazione del servizio.
- 2) Il gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra il gestore ed i suoi eventuali sub-affidatari, fornitori e terzi in genere
- 3) Il gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 4) In ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo il gestore ha stipulato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile finalizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti del gestore nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, con massimale pari ad almeno € 500.000,00

Art. 15

(Penali)

- 1) Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del contratto di servizio:

1	chiusura della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia	euro 500,00 per ogni giorno fino ad un massimo di giorni n. 5
2	inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia	euro 200,00 per ogni infrazione
3	inosservanza del turno di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia	euro 300,00 per ogni giorno
4	mancata esecuzione di uno dei servizi indicati nella proposta di gestione del servizio e nella Carta dei servizi	per ogni evento euro 100,00

- 2) Qualora il gestore non ottemperasse alle altre prescrizioni del presente contratto di servizio, il Comune potrà applicare una penale da euro 100,00 (euro cento/00) ad

- euro 1.000,00 (euro mille/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale.
- 3) Il Comune chiederà il pagamento della penale tramite PEC. Qualora il gestore non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.
 - 4) Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Il gestore sarà tenuto alla immediata ricostituzione della stessa.
 - 5) L'importo delle penali sarà trattenuto sulla cauzione definitiva. In tal caso il gestore sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta da parte del Comune, entro i 15 giorni successivi alla riscossione della medesima.

Art. 16

(Decadenza dell'affidamento e Risoluzione e del contratto)

- 1) Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza con particolare riferimento al mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art 8 comma 1 lett. da A) a I), può produrre la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta
- 2) Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso ai sensi dell'art 175 del D.Lgs. 50/2016, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.
- 3) Oltre a quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 1453 del codice civile, il Comune, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e nel capitolato speciale ed in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;
 - a) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente;
 - c) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti in sede di partecipazione alla gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - d) cessazione o liquidazione o fallimento o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
 - e) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato;
 - f) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - g) mancato rispetto degli ulteriori obblighi assunti sulla base della offerta tecnica presentata;
 - h) inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.
- 4) Il gestore diffidato, può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.
- 5) In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale al gestore, a quest'ultimo spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto del Comune ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi al gestore, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento

Art. 17
(Tracciabilità)

- 1) Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il gestore dichiara il conto corrente dedicato le cui coordinate bancarie sono: IT53Q0832773150000000025233. La persona delegata ad operare sul conto sono è il Dott. Simone Ambrosini.
- 2) Il gestore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 18
(Controversie e foro competente)

- 1) Ogni controversia tra il Comune e il gestore anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva del Giudice Ordinario. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19
(Registrazione)

- 1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata con firme non autenticate, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del gestore.

Art. 20
(Disposizioni finali)

- 1) Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*) C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione*)
- 4) Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune

DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Per il Gestore

DOTT. SIMONE AMBROSINI
(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli:

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto del contratto

Art. 5	Corrispettivo
Art. 6	Obblighi generali del Comune e del gestore
Art. 7	Obblighi particolari del Comune
Art. 8	Obblighi particolari del gestore
Art. 9	Carattere del servizio
Art. 10	Controllo del servizio
Art. 11	Divieto di cessione del contratto
Art. 12	Personale e vestiario
Art. 13	Responsabilità
Art. 15	Penali
Art. 16	Decadenza dall'affidamento e Risoluzione del contratto
Art. 17	Tracciabilità
Art. 18	Controversie e foro competente
Art. 19	Registrazione
Art. 20	Disposizioni finali

Per il Comune

Per il Gestore

(Il legale rappresentante)